



COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1

Istituzione della commissione

1. E' istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità tra donna e uomo, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile, in attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione e delle leggi di parità e pari opportunità nazionale e internazionale, in conformità con quanto stabilito dalla L. 10.04.1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro" e della L.R. 30.12.1987 n. 62 "Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna".
2. La Commissione pari opportunità è organismo attivo della Amministrazione Comunale volto a dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, con funzione di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta e dell'Assessorato alle Pari opportunità.
In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali dell'Amministrazione e la società civile femminile.

Art. 2

Funzioni e compiti della Commissione

1. La Commissione, per il perseguimento della finalità delle Pari Opportunità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di pari opportunità:
 - a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale;
 - b) opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
 - c) promuove iniziative sulla salute della donna, in collaborazione con l'Azienda Ulss e gli Enti competenti;
 - d) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
 - e) attraverso gli Uffici del Comune, promuove iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del "sapere" sia nel campo del "saper fare";
 - f) attraverso gli Uffici del Comune, attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità delle coppie che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

- g) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
- h) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura.

Art. 3

Composizione della Commissione

1. Della Commissione possono far parte donne e uomini che risiedono nel Comune di Stienta o che, anche non residenti, svolgono attività lavorativa o hanno ivi stabilita la sede dei loro affari ed interessi ed intendono impegnarsi per le funzioni e i compiti di cui al precedente art. 2.
2. La Commissione è composta dai membri effettivi:
 - Sindaco – Presidente
 - N. 5 rappresentanti della società civile, nominati con Provvedimento del Sindaco, scelti tra persone designate da Associazioni, gruppi informali di rappresentanza, organismi, enti, sindacati, o singoli con particolari impegni nel settore;
 - N. 3 componenti femminili in rappresentanza della maggioranza consigliere, nominate dal consiglio comunale, interne o esterne al consiglio stesso;
 - N. 2 componenti femminili in rappresentanza della minoranza consigliere, nominate dal consiglio comunale, interne o esterne al consiglio stesso.

Fanno altresì parte della commissione, senza diritto di voto, tutti i consiglieri comunali di Stienta di sesso femminile in carica.

Art. 4

Presidenza della Commissione

1. La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Nella prima riunione la Commissione elegge, a maggioranza assoluta, un Vice Presidente ed un Segretario con funzioni verbalizzanti.
3. Il Presidente:
 - convoca la Commissione, ordinando ogni attività diretta al buon svolgimento delle riunioni;
 - cura che l'attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti della Commissione almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, per i quali i giorni di preavviso non possono essere comunque inferiori a uno.

Art. 5

Funzionamento della Commissione

1. Con cadenza almeno semestrale, il Presidente convoca per iscritto, indicando le materie da trattare, la Commissione Pari Opportunità per individuare le linee programmatiche da sviluppare ed esaminare le iniziative da realizzare. Inoltre, la Commissione è convocata ogni qualvolta lo richieda per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti effettivi con diritto di voto.
2. La seduta è valida quando sia presente almeno la metà dei componenti effettivi della Commissione. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo della legislatura ed esercita le sue funzioni fino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale.
4. La Commissione si riserva, dopo tre assenze ingiustificate alle riunioni di un componente, di procedere alla sua sostituzione.

5. Il verbale delle riunioni viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e le decisioni assunte e dovrà, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, essere depositato presso la Segreteria amministrativa del Comune.
6. La Commissione può costituire al suo interno, su specifiche tematiche, dei gruppi di lavoro composti, oltre che da propri membri, anche da persone esterne esperte nominate dal Presidente, coordinati da un componente della Commissione stessa.
7. Dopo ogni riunione, il gruppo di lavoro provvederà a redigere il verbale, riportando sommariamente la discussione avvenuta e le decisioni adottate, che sarà presentato al Presidente della Commissione per gli adempimenti di competenza.
8. La Commissione provvede con adeguati mezzi ad informare tutta la popolazione circa le iniziative ed i progetti messi in atto o in fase di predisposizione.

Art. 6

Strutture operative

1. La Commissione ha sede presso la sede Comunale e, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di personale comunale messo a disposizione dal Comune stesso.

Art. 7

Oneri finanziari

1. Le sedute della Commissione e dei gruppi di lavoro non comportano compenso per i suoi componenti, tranne le ipotesi previste per legge per gli amministratori comunali.

Art. 8

Relazione e programma annuale

1. La Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente; essa, inoltre, presenta entro il 31 dicembre, e comunque non oltre i termini di presentazione del Bilancio di Previsione, alla Giunta Comunale la programmazione delle attività riguardanti l'anno successivo.
-